

Contratto per la progettazione e realizzazione di un piano di formazione post assessment dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

(N. d'ordine **6500000188**)

C.I.G. 4547004267

tra

L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., società con azionista unico, in seguito denominata anche solo Invitalia, con sede in Roma Via Calabria 46, capitale sociale Euro 836.383.864,02 interamente versato, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 05678721001, in persona del Responsabile della funzione "Pianificazione Strategica e Controllo", Dott. Massimo Orengo, nato a Genova il 19 agosto 1955, domiciliato per la carica presso la sede della medesima Agenzia nazionale, il quale agisce con i poteri a Lui conferiti con procura del 19 luglio 2011, da un lato;

e

GSO S.r.l., in seguito denominata anche solo GSO, con sede in Milano, Piazza Bertarelli, 1, Codice fiscale e Partita I.V.A. 11763860159, in persona del proprio Legale Rappresentante, Vittorio Migliori, nato a Bologna, il giorno 12 marzo 1958, domiciliato per la carica presso la sede della medesima società, il quale agisce con i poteri a Lui conferiti dallo Statuto, dall'altro lato,

premesso che

a) Invitalia ha l'esigenza di acquisire servizi professionali ai sensi e per

GSO SRI
CONSULENZA PER LO SVILUPPO D'IMPRESA
20122 Milano, Piazza Bertarelli n° 1



le finalità di cui al Capitolato tecnico allegato sub 1);

b) Invitalia a tal fine, in data 17 settembre 2012, ha proceduto con l'esperimento di una gara informale per l'aggiudicazione, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei servizi di cui alla precedente lettera a);

c) Invitalia in data 16 novembre 2012, ha comunicato a GSO l'avvenuta aggiudicazione definitiva in suo favore della gara, in quanto ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

d) GSO, come dimostra l'offerta presentata, possiede tutti i requisiti richiesti per procedere all'affidamento del servizio ed ha presentato tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto;

e) Invitalia e GSO intendono disciplinare i loro reciproci rapporti mediante un contratto il cui contenuto sia tratto dalla Lettera di invito, dal Capitolato tecnico e dall'offerta presentata da GSO in data 3 ottobre 2012;

tutto ciò premesso tra le Parti si conviene quanto segue:

Articolo 1- Valore delle premesse e degli allegati. Le premesse e gli allegati sub 1 (Capitolato tecnico), sub 2 (Lettera d'invito), sub 3 (Offerta tecnica del Fornitore) e sub 4 (Offerta economica del Fornitore) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 - Oggetto del contratto.

2.1 Invitalia affida a GSO, che accetta, il servizio di progettazione e realizzazione di un piano di interventi di formazione e sviluppo manageriale, per i Dirigenti ed i Quadri dell'Agenzia nazionale, basato

GSO S.p.A.
CONSULENZA PER LO SVILUPPO D'IMPRESA
20122 Milano - Piazza Repubblica, 10
Tel. 02 76001111 - Fax 02 76001112

sulle aree di miglioramento delle competenze risultanti dalle attività di assessment realizzate e volti al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- stimolare una riflessione sul ruolo e sulle responsabilità individuali e collettive richieste oggi al top management e al middle management dell'Agenzia;
- alla luce di quanto sopra, favorire l'allineamento al modello manageriale atteso;
- far comprendere appieno le implicazioni operative e stimolare l'adozione di comportamenti coerenti con il modello manageriale esplicitato;
- promuovere un allenamento sulle singole competenze del modello suddetto;
- responsabilizzare i Dirigenti e i Quadri sulla necessità e sull'opportunità di curare la propria crescita, e lo sviluppo manageriale e professionale proprio e dei collaboratori.

2.2 L'appalto avrà per oggetto l'affidamento del servizio di progettazione e realizzazione di un piano di interventi di formazione e sviluppo manageriale rivolto ai Dirigenti ed ai Quadri dell'Agenzia nazionale, che sarà basato sulle aree di miglioramento delle competenze risultanti dalle attività di assessment effettuate, nonché sulla verifica dei risultati ottenuti a seguito degli interventi realizzati, così come meglio descritto e definito nell'Allegato tecnico sub 1).

In particolare, dovranno essere realizzati due distinti percorsi formativi (base e avanzato) per i Dirigenti e per i Quadri, così come specificamente definito nell'Allegato tecnico citato e nell'Offerta tecnica

del Fornitore allegata sub 3).

Articolo 3 - Modalità di esecuzione del servizio. Team Professionale. Clausola risolutiva espressa.

3.1 Le attività oggetto dell'appalto dovranno essere svolte nel rispetto di quanto espressamente specificato nel Capitolato tecnico allegato sub 1), nella Lettera d'invito allegata sub 2) e nell'Offerta tecnica allegata sub 3).

3.2 Durante lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, GSO si obbliga a fornire tutti i dati e tutte le informazioni che l'Agenzia riterrà di acquisire e a partecipare a tutti gli incontri che l'Agenzia riterrà eventualmente opportuno effettuare per verificare lo stato di realizzazione delle attività.

3.3 Le diverse attività dovranno essere realizzate da un team di professionisti con specializzazione e seniority adeguata nelle attività di formazione manageriale. Il team di lavoro di GSO comprenderà un professionista che gestirà il finanziamento dei progetti da parte del FONDIR per quanto concerne la formazione destinata ai dirigenti e a Fondimpresa per quanto riguarda la formazione destinata ai Quadri secondo quanto previsto nell'art. 8) dell'Allegato tecnico sopra citato.

3.4 I nominativi dei componenti del Gruppo di lavoro saranno confermati all'Agenzia nella prima riunione di coordinamento ed ogni successiva variazione che dovesse eventualmente riguardare la composizione del Gruppo di lavoro dovrà essere tempestivamente comunicata da GSO. Il Gruppo di lavoro opererà in modo sistematicamente integrato con il Capo Progetto designato dall'Agenzia,

e con il personale da quest'ultimo indicato, al fine di garantire la costante condivisione delle attività.

3.5 Qualora l'esecuzione del servizio descritta nei commi precedenti non risultasse conforme a quanto richiesto nella Lettera di invito e nel Capitolato tecnico allegati, Invitalia avrà il diritto di dichiarare risoluto il presente contratto per effetto dell'articolo 1456 c.c. e di pretendere il risarcimento del danno subito.

Articolo 4 - Durata.

4.1 Il contratto avrà efficacia dalla data di sottoscrizione, fatto salvo quanto previsto dall'art.18 D.L. 22 giugno 2012, n.83, e le attività di cui al precedente articolo 2 dovranno essere realizzate entro il 31 dicembre 2013.

4.2 Il presente contratto non potrà essere tacitamente prorogato, né tacitamente rinnovato.

Articolo 5 - Corrispettivo. Modalità di pagamento. Tracciabilità dei flussi finanziari. Invariabilità del corrispettivo.

5.1 Per il servizio oggetto del presente contratto sarà dovuto a GSO un corrispettivo complessivo di Euro 166.500,00 (centosessantaseimilacinquecento/00) più I.V.A..

5.2 L'importo complessivo indicato nel comma che precede include ogni onere e spesa di qualsiasi natura, ivi comprese quelle di analisi, progettazione, realizzazione di tutti gli interventi previsti compresa la fornitura del materiale didattico d'aula per i partecipanti, e che sia connessa e comunque dipendente dalla esecuzione del presente contratto.

1

Eventuali spese di trasferta saranno rimborsate a piè di lista, previa autorizzazione dell'Agenzia nazionale e, comunque, nel rispetto dei massimali previsti per i dipendenti di Invitalia.

5.3 Il corrispettivo complessivo convenuto per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto sarà pagato da Invitalia a GSO in 3 (tre) tranches:

a) la prima, per il 20 % (venti per cento) successivamente alla stipula del contratto;

b) la seconda, per il 20 % (venti per cento), all'avvio del I° corso di formazione;

c) la terza, per il restante 60 % (sessanta per cento), alla conclusione dei corsi di formazione entro il termine di cui al precedente art.4, e, comunque, a seguito delle determinazioni da parte di FONDIR e Fondimpresa in relazione alle quote rimborsabili.

5.4 In riferimento alla precedente lettera c), Invitalia prende atto ed accetta che, in caso di mancato raggiungimento della soglia necessaria ai fini del completo rimborso da parte dei Fondi citati, corrisponderà a GSO la quota a saldo dei corsi effettivamente svolti.

5.5 GSO si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e indica il dott. Vittorio Migliori, nato a Bologna il 12 marzo 1958 e residente in Milano, via Guercino n.8, C.F. MGLVTR58C12A944Q, quale persona delegata ad operare sul conto corrente dedicato, indicato nel comma che segue.

5.6 I pagamenti del corrispettivo da parte di Invitalia saranno eseguiti

entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione delle fatture da parte di GSO, mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato n. 4401X69 che GSO intrattiene presso la Banca Popolare di Sondrio con sede in Milano, Via S. Maria Fulcorina n.1, codice ABI 05696, codice CAB 01600, IBAN ITL056960160000004401X69, CIN L, a condizione che GSO stessa abbia consegnato all'Agenzia nazionale il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità, che pertanto dovrà essere allegato alle fatture medesime.

5.7 Invitalia avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. qualora GSO non mantenesse in vigore per tutta la durata del contratto il conto corrente bancario dedicato suindicato, così come stabilito dall'art. 3 comma 9 bis della legge 136/2010.

5.8 Le fatture relative ai pagamenti dovuti dovranno avere la seguente intestazione: "Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Via Calabria n. 46 - 00187 Roma", essere inviate in formato elettronico alla casella di posta elettronica "ciclopassivo@invitalia.it" e riportare il numero di ordine ed il C.I.G. indicati nell'epigrafe del presente contratto e l'eventuale commessa/progetto di riferimento.

5.9 I termini di pagamento delle fatture di cui ai precedenti commi da parte di Invitalia, sono subordinati all'esito della procedura di verifica di regolarità fiscale ai sensi dell'articolo 48 bis del D. P.R. n.602 del 29 settembre 1973, ove prevista.

5.10 In deroga all'art. 1664 c.c., il corrispettivo complessivo convenuto rimarrà invariato essendo esclusa ogni possibilità di revisione.

Articolo 6 - Riservatezza. Clausola Risolutiva Espressa.

6.1 Tutte le informazioni e i dati, dei quali GSO verrà a conoscenza nell'adempimento delle obbligazioni costituenti l'oggetto del presente contratto, dovranno essere considerati riservati e coperti da segreto.

6.2 GSO si obbliga, pertanto, verso Invitalia ad adottare tutte le cautele necessarie per mantenere il riserbo ed il segreto su quanto appreso, rimanendo responsabile per eventuali divulgazioni indebite avvenute anche ad opera dei propri Dipendenti o Consulenti.

6.3 L'obbligo di riservatezza potrà essere rimosso soltanto previa autorizzazione scritta di Invitalia.

6.4 La violazione da parte di GSO dei suindicati obblighi di riservatezza comporterà il diritto di Invitalia di dichiarare risoluto il contratto, per effetto dell' art. 1456 del Codice Civile.

Articolo 7 - Responsabilità verso i Dipendenti.

7.1 GSO si obbliga, in via incondizionata ed irrevocabile, a sollevare e tenere indenne Invitalia da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere anche derivante da eventuali sentenze o decisioni o accordi giudiziali ed extragiudiziali aventi ad oggetto, in via meramente esemplificativa e non esaustiva: le retribuzioni, i trattamenti ed i pagamenti contributivi, previdenziali, assistenziali o pensionistici, il trattamento di fine rapporto, la tredicesima o quattordicesima mensilità, le ferie eventualmente non godute, ovvero qualunque altra situazione giuridica o pretesa riferibile ai lavoratori e/o collaboratori e/o consulenti impiegati di cui GSO si sia avvalsa per lo svolgimento delle attività di consegna e ritiro relative al presente contratto.

GSO SA

CONSULENZA PER LO SVILUPPO D'IMPRESA
20122 Milano - Piazza Beatarelli n° 1

7.2 GSO si obbliga al pieno rispetto delle vigenti norme previdenziali, assicurative e salariali nei confronti delle persone impiegate nell'esecuzione del presente contratto.

7.3 Resteranno completamente a carico di GSO le retribuzioni e l'amministrazione del proprio personale.

Articolo 8 - Cessione del contratto. Divieti di cessione e di subappalto. Clausola risolutiva espressa.

8.1 Invitalia avrà il diritto insindacabile di cedere a terzi in qualunque momento il presente contratto dandone comunicazione scritta a GSO mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al domicilio eletto indicato nel successivo art. 18.

8.2 E' vietato a GSO cedere il presente contratto a terzi.

8.3 E' vietato a GSO subappaltare a terzi l'esecuzione del presente contratto senza la preventiva autorizzazione scritta di Invitalia.

8.4 E' altresì, vietato a GSO cedere a terzi il credito derivante dal presente contratto e di conferire mandati e procure per l'incasso di tale credito.

8.5 Qualora GSO violasse anche uno soltanto dei divieti indicati nei commi che precedono, Invitalia avrà il diritto di dichiarare risoluto il presente contratto ex art. 1456 c.c. e di pretendere il risarcimento del danno subito.

Art. 9 Recesso.

9.1 Invitalia avrà il diritto insindacabile di recedere in qualunque momento dal contratto, dandone comunicazione a GSO mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al domicilio eletto

GSO srl
SOCIETA' PER AZIONI
Sede in Via S. Felice, 10 - 00187 Roma
P.I. 01210001000 - P. IZZA Bertarelli n° 1

indicato nel successivo art. 18 e da spedire almeno venti giorni prima della data in cui il recesso dovrà avere efficacia.

9.2 Qualora Invitalia, abbia esercitato il proprio diritto di recesso, sarà tenuta verso GSO a pagarle esclusivamente l'importo maturato fino al momento in cui il recesso dovrà avere effetto, rimanendo escluso qualsiasi obbligo di indennizzo per il mancato guadagno.

Art. 10 Risoluzione del contratto. Invitalia avrà il diritto di risolvere il contratto qualora GSO si rendesse colpevole di negligenza grave quale, a titolo indicativo, ripetute e rilevanti carenze relative alle modalità di esecuzione del servizio con riferimento a quanto espressamente previsto nel Capitolato tecnico allegato sub 1. In tale ipotesi, e sempre che GSO non avesse ottemperato alla diffida ad adempiere, che dovrà esserle notificata da Invitalia con preavviso di non meno quindici giorni, spetterà ad GSO soltanto il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, salvo compensazione da parte di Invitalia con l'importo a quest'ultima dovuto per i danni subiti.

Articolo 11 - Interlocutori per l'esecuzione del contratto e recapiti telefonici.

11.1 In riferimento ai rapporti inerenti allo svolgimento del servizio, i Referenti del contratto sono:

per Invitalia: la dott.ssa Gabriella Forte;

per GSO : dr. Giuliano Graziadei.

11.2 L'eventuale sostituzione del rappresentante contrattuale da parte di GSO dovrà essere approvata da Invitalia.

Art. 12 Forma delle modificazioni contrattuali. Il presente contratto

GSO srl
SALIZADA
C.V. LEOPPO D'IMPRESA
P. Bertarelli n° 1

non potrà essere modificato, né integrato se non mediante atto scritto firmato da entrambe le Parti.

Art. 13 Rinvio. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le Parti rinviando agli artt. 1571 e seguenti del Codice civile.

Art. 14. Codice Etico. Clausola risolutiva espressa.

14.1 GSO dovrà svolgere l'attività oggetto del presente contratto, in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi informativi contenuti nel Codice Etico adottato dall'Agenzia nazionale e consultabile sul sito www.invitalia.it.

14.2 Il mancato adempimento dell'obbligo come sopra assunto da parte di GSO darà facoltà a Invitalia di avvalersi della risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Articolo 15. Trattamento dati personali.

15.1 Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 - Codice Privacy -, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente contratto.

15.2 Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del Codice privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

15.3 Ognuna delle parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del codice privacy tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le rispettive sedi.

Articolo 16. Foro competente. Tutte le controversie che insorgessero tra le Parti in relazione al presente contratto saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

Articolo 17. Elezione di domicilio. Le Parti eleggono domicilio come segue:

- Invitalia presso la propria sede in Roma, via Calabria, n. 46 ed in difetto, nel domicilio suppletivo eletto presso il Comune di Roma, anche per gli effetti dell'art. 141 c.p.c.;

- GSO Company presso la propria sede in Roma di via S. Vitale, 18, ed in difetto, nel domicilio suppletivo eletto presso il Comune di Roma, anche per gli effetti dell'art. 141 c.p.c..

Art. 18. Spese, registrazione e regime fiscale. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nonché le imposte di bollo e della eventuale registrazione del contratto stesso saranno a carico di GSO.

Il presente contratto è esente da registrazione sino al caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/1986 e, ove ne venisse chiesta la registrazione, quest'ultima sarà assoggettata al pagamento dell'imposta fissa giusta il disposto dell'art. 40 del citato DPR 131/86.


* * *

Redatto in tre originali di cui uno per l'Ufficio del Registro presso l'Agenzia Unica delle Entrate.

CSQ srl
L'ALBO D'IMPRESA
n° 1
C. Borelli n° 1

Roma,

28/02/2013



Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.A.

Roma, 25/3/2013

GSO S.r.l.

GSO srl

CONSULENZA PER LO SVILUPPO D'IMPRESA
20122 Milano - Piazza Bertarelli n° 1

GSO S.r.l. dichiara di approvare espressamente quanto stabilito negli
artt. 3 (Modalità di esecuzione del servizio. Clausola risolutiva espressa),
5 (Corrispettivo. Modalità di pagamento. Tracciabilità dei flussi finanziari.
Invariabilità del corrispettivo), 6 (Riservatezza. Clausola Risolutiva
Espressa), 7 (Responsabilità verso i dipendenti), 8 (Cessione del
contratto. Divieti di cessione e di subappalto. Clausola risolutiva
espressa), 9 (Recesso), 12 (Forma delle modificazioni contrattuali), 14
(Codice Etico. Clausola risolutiva espressa), 16 (Foro competente), 17
(Elezione di domicilio), 18 (Spese, registrazione e regime fiscale).

Roma, 25/3/2013

GSO S.r.l.

GSO srl

CONSULENZA PER LO SVILUPPO D'IMPRESA
20122 Milano - Piazza Bertarelli n° 1

GSO srl
CONSULENZA PER LO SVILUPPO D'IMPRESA
20122 Milano - Piazza Bertarelli n° 1

